

**Quali sono i requisiti imprescindibili per l'assegnazione delle funzioni vicarie di Direttore di Struttura Complessa rinvenibili nell'art. 22 del CCNL Area Sanità 2016-2018?**

I principi normativi per l'assegnazione delle funzioni vicarie di Direttore di struttura complessa, rinvenibili nell'art. 22 del CCNL 2016-2018 dell'Area della Sanità rubricato "Sostituzioni", sono i seguenti.

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (e così anche nel caso di direzione di dipartimento o di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse nonché di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice) la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente

,  
ad altro dirigente della struttura medesima  
indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa  
che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il requisito imprescindibile di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 dove si prevede che il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione degli incarichi di base, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

- il requisito preferenziale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.22 dove si prevede che il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività  
e  
(congiuntamente) titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione.

Invece, nel diverso caso di assenza per cessazione del rapporto di lavoro del Direttore di struttura complessa (così come del Direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice) la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi sopra indicati integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per la sostituzione del titolare cessato. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

Entrambe le tipologie di sostituzione, purché supportate - come anticipato - da formale provvedimento del Direttore Generale, sono remunerate secondo le disposizioni contrattuali del comma 7 dell'art. 22 che escludono, per i primi due mesi, l'erogazione all'incaricato della sostituzione dell'indennità mensile ivi prevista, salvo che la sostituzione si protragga oltre tale termine. Si evidenzia che la maggiore gravosità della sostituzione può anche essere compensata, con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.